



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO: LE VERIFICHE IN SEDE DI BILANCIO 2025

PREMESSA

In sede di approvazione del bilancio 2024 le S.r.l. prive dell'organo di controllo/revisore devono prestare attenzione alla verifica del rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019 e, in caso di superamento, provvedere alla nomina di tale organo entro i successivi 30 giorni.

OBBLIGO DI NOMINA E LIMITI

Come noto, la norma ha modificato l'art. 2477 c.c. prevedendo la **nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore** qualora la società, alternativamente:

- risulti tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**;
- controlli una **società obbligata alla revisione legale** dei conti;
- **abbia superato per 2 esercizi** consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello Stato patrimoniale, **4 milioni di euro**;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni, **4 milioni di euro**;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio, **20 unità (ULA)**.

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2024 l'assemblea, verificato il superamento di uno dei limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c., **deve nominare l'organo di controllo o il revisore**.

CESSAZIONE OBBLIGO

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma **viene meno se per tre esercizi consecutivi** non è superato alcuno dei predetti limiti.

MANCATA NOMINA

Nel caso in cui una società dovesse risultare inadempiente, non avendo provveduto alla nomina prevista dal nuovo disposto normativo, occorre ricordare che **il Tribunale può provvedere, in via sostitutiva**, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, non solo su proposta di qualsiasi interessato, ma anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

Inoltre, secondo il comitato Triveneto dei Notai in assenza di nomina di un organo di controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 c.c., **“non sarà possibile adottare con piena efficacia** quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo”**”**: tra queste, ovviamente, vi rientra anche la delibera di approvazione del bilancio.